


ALLEGATO A  
Nuovo Statuto  
STATUTO



**TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO**

Art. 1 Denominazione

E' costituita una Società per Azioni a prevalente capitale pubblico locale con la denominazione

"AMBIENTE ENERGIA BRIANZA Società per Azioni", in acronimo "AEB S.p.A."

Art. 2 Sede

1. La Società ha sede in Comune di Seregno (MB), e potrà istituire uffici, filiali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e parimenti sopprimerle.

2. La sede sociale può essere trasferita ad altro indirizzo nell'ambito del medesimo Comune con decisione dei Soci.

Art. 3 Domicilio dei Soci

Il domicilio dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal libro dei Soci.

Art. 4 Durata

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e può essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 5 Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

*B* *h*

a) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo della ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita, utilizzo e recupero delle energie;

b) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo di altri servizi a rete, comprese quelle di installazione, manutenzione, allacciamento e collaudo di impianti di telecomunicazioni, illuminazione pubblica e votiva, nonché l'assunzione di servizi pubblici in genere e lo svolgimento di attività strumentali, connesse e complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi servizi in campo della raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e dell'igiene urbana ed ambientale in genere;

c) l'esercizio, in via diretta e attraverso società ed enti di partecipazione, delle attività nel campo dei servizi per la salute delle persone, ivi comprese l'approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione, vendita dei prodotti farmaceutici e sanitari e i servizi per le attività sportive, tra i quali la gestione di impianti sportivi, l'organizzazione di corsi di avviamento allo sport e, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, la gestione di bar interni alle strutture sportive gestite;

d) la prestazione a favore delle società partecipate, direttamente e indirettamente, di servizi tecnici, amministrativi, finanziari, legali, information technology;

B

h'

e) la concessione e l'ottenimento di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, nonché la gestione di servizi d'incasso, pagamento e trasferimento di fondi, anche mediante contratti di tesoreria accentrata, a favore delle società partecipate direttamente e indirettamente.

In tali ambiti la società potrà anche svolgere attività di studio, consulenza e progettazione, ad eccezione delle attività per le quali esiste un'espressa riserva di legge.

La società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e quindi qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, ad eccezione della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio delle attività riservate dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La società potrà, infine, assumere partecipazioni ed interessenze in altre società o imprese, sia italiane che straniere, aventi oggetto analogo, affine o complementare al proprio e potrà prestare garanzie reali e/o personali per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale anche a favore di enti e società controllate e/o collegate.

La Società considera prioritario l'interesse della collettività. Essa attuerà pertanto scelte compatibili con lo sviluppo sostenibile nel rispetto dell'ambiente, della salute e della



sicurezza, volte, dove possibile, al risparmio energetico e delle altre risorse naturali, alla promozione dell'uso di energie rinnovabili, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, del suolo e delle acque.

Potrà inoltre prendere in affitto aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse o cedere in affitto suoi rami; assumere non ai fini di collocamento ma di stabile investimento e in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto principale della propria attività, partecipazioni in altre società costituite o costituende aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio.

Infine, sempre allo scopo di realizzare l'oggetto sociale, la Società potrà costituire garanzie ipotecarie e prestare fidejussioni nell'interesse di terzi a favore di Istituti di credito o di enti pubblici o privati, potrà compiere ogni operazione, finanziaria passiva, stipulare in qualità di utilizzatore contratti di locazione finanziaria, anche relativi ad immobili e di lease back, senza o con l'acquisto o la vendita dei beni oggetto dei contratti stessi, il tutto purché non in via prevalente e con esclusione di ogni attività svolta nei confronti del pubblico.

## **TITOLO II - CAPITALE SOCIALE - OBBLIGAZIONI - TRASFERIMENTI**

### **Art. 6 Capitale sociale**

1. Il capitale sociale è di Euro 119.495.575,00 (cento diciannove milioni quattrocento novantacinquemila cinquecento set-

tantacinque virgola zero zero) rappresentato da (a) 794.441.950 (settecento novanta quattro milioni quattrocento quarantuno mila novecentocinquanta) azioni di categoria "A" nominative senza valore nominale e (b) da 400.513.800 (quattrocento milioni cinquecento tredici mila ottocento) azioni di categoria "B" nominative senza valore nominale.

Le azioni di categoria "A" e le azioni di categoria "B" conferiscono ai rispettivi titolari eguali diritti patrimoniali e amministrativi, salvo quanto diversamente disposto nel presente statuto. Per quanto non diversamente disposto nel presente statuto, le azioni di categoria "A" e le azioni di categoria "B" conferiscono ai rispettivi titolari i diritti patrimoniali e amministrativi previsti dalla legge applicabile.


Nessun socio può detenere azioni di più di una categoria.

Qualora azioni di una categoria siano trasferite a, o sottoscritte da, soci titolari di azioni di una diversa categoria, le azioni così trasferite o sottoscritte si convertiranno automaticamente in azioni della medesima categoria delle azioni possedute dal socio che le ha acquistate o sottoscritte in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.

Le conversioni automatiche di cui al presente articolo non costituiscono cause di recesso dalla Società.

#### Art. 7 Aumenti di capitale sociale

In sede di aumento del capitale a titolo gratuito o a pagamento con diritto di opzione, ai soci dovranno essere offerte in



opzione azioni della medesima categoria di quelle di cui già sono titolari, nel rispetto della proporzione esistente tra le diverse categorie di azioni e il capitale sociale complessivo.

Nel caso in cui uno o più soci appartenenti ad una categoria non abbiano esercitato integralmente il diritto di opzione loro spettante, tutti gli altri Soci (indipendentemente dalla categoria di azioni di cui sono titolari e purché ne abbiano fatto richiesta al momento dell'esercizio dell'opzione) avranno il diritto di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni rimaste inoplate, con contestuale conversione automatica delle azioni così acquistate in azioni della propria categoria in ragione di un rapporto di conversione di una ad una.

L'Assemblea ha facoltà di aumentare il capitale anche con emissione, nei limiti di legge, di ulteriori azioni diverse dalle categorie sopra menzionate, anche privilegiate o aventi diritti diversi da quelli delle precedenti azioni.

#### Art. 8 Obbligazioni

La Società potrà emettere obbligazioni anche convertibili, nel rispetto della normativa vigente. Le obbligazioni convertibili dovranno essere nominative.

L'emissione di obbligazioni non convertibili è deliberata dall'organo amministrativo.

L'Assemblea Straordinaria, su proposta del Consiglio di Amministrazione, determina le condizioni dell'emissione e l'ammontare complessivo dei titoli convertibili da emettere.

B L

Il Regolamento relativo all'emissione e alla circolazione di obbligazioni convertibili dovrà rispettare quanto indicato per il trasferimento di azioni.

La delibera di emissione del prestito obbligazionario deve risultare da verbale redatto da notaio.

#### Art. 9 Azioni

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

La qualità di azionista costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo della Società ed al presente Statuto.

Ogni azione di categoria "A" e ogni azione di categoria "B" dà diritto ad un voto, sia nelle assemblee ordinarie sia in quelle straordinarie, nonché, eventualmente, nelle assemblee riservate ai soli azionisti di categoria "A" o ai soli azionisti di categoria "B".

#### Art. 10 Riduzione del capitale sociale

L'Assemblea può deliberare la riduzione del capitale, nel rispetto delle normative vigenti, anche mediante assegnazione ai soci di beni e/o di determinate attività Sociali.

#### Art. 11 Trasferimento di azioni - Diritto di prelazione

1) Ai fini del presente articolo 11:

(i) le azioni della Società, i diritti di opzione sulle emittende azioni della Società, le obbligazioni convertibili emesse dalla Società e qualunque altro diritto su azioni o a ricevere azioni della Società sono definiti "Titoli";

(ii) per "trasferire", "trasferimento" e termini analoghi si

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

intende qualsiasi negozio giuridico, atto o convenzione, a titolo universale o particolare, a titolo gratuito o oneroso - ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la compravendita, acquisto o cessione per donazione, permuta, conferimento in società o in fondi patrimoniali, conferimenti in trusts, dazioni di pegno (ad eccezione di dazioni in pegno esclusivamente a garanzia di finanziamenti erogati da istituti finanziari alla Società), compravendita in blocco, fusione, scissione, sottoscrizione di aumenti di capitale, escussioni di garanzie (incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo vendite forzate e assegnazioni forzate), costituzioni di diritti reali di garanzia o di godimento, prestito titoli, contratti preliminari, trasferimenti fiduciari, opzioni e contratti ad esecuzione differita - in forza del quale si conseguua, in via diretta o indiretta, il risultato del trasferimento (o dell'impegno al trasferimento), anche a termine, della proprietà o del godimento di qualsiasi Titolo.

2) Il trasferimento di Titoli da parte di qualsiasi socio Trasferente è soggetto al diritto di prelazione da parte della Società, fatta eccezione per i casi in cui il Socio Trasferente sia un Socio Prelazionario (come *infra* definito), e, in subordine, dei soci che detengono azioni di categoria "A" titolari singolarmente - alla data della Comunicazione del Socio Trasferente - di una partecipazione superiore al 25% del capitale della Società e dei soci singolarmente titolari - alla

L  
B

data della Comunicazione del Socio Trasferente - della maggioranza delle azioni di categoria "B" (congiuntamente, i "Soci Prelazionari"), in conformità alle seguenti disposizioni.

3) Qualora un socio (il "Socio Trasferente"), intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, i propri Titoli (i "Titoli Oggetto di Prelazione"), dovrà previamente, con missiva inviata a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (la "Comunicazione del Socio Trasferente"), informare l'organo amministrativo e i Soci Prelazionari, specificando l'indicazione dei Titoli Oggetto di Prelazione, il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di cessione, tra le quali in particolare, nelle cessioni a titolo oneroso, il prezzo e le modalità di pagamento nonché l'attestazione circa l'assenza di obblighi di promozione di procedure competitive o l'avvenuto esperimento di tali procedure.

4) Resta inteso che tale Trasferimento da parte del Socio Trasferente potrà avvenire solo in conformità alla legge applicabile.

5) La Società potrà esercitare il diritto di prelazione sui Titoli Oggetto di Prelazione, entro 30 giorni dal ricevimento della Comunicazione del Socio Trasferente di cui al comma precedente. La Società potrà esercitare detto diritto di prelazione nel rispetto e nei limiti stabiliti dalla legge (ivi inclusi i limiti di cui all'articolo 2357 cod. civ.). In tal ca-

L  
B

so la Società potrà esercitare il diritto di prelazione con lettera indirizzata al Socio Traferente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviata a mezzo raccomandata A.R o posta elettronica certificata, con la quale manifesti la propria incondizionata volontà ad acquistare i Titoli Oggetto di Prelazione.

6) La prelazione da parte della Società dovrà essere esercitata su tutti (e non meno di tutti) i Titoli Oggetto di Prelazione.

I Titoli Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferiti e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto dalla Società al Socio Trasferente, contestualmente, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione da parte della Società.

7) Qualora la Società non eserciti nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne darà prontamente comunicazione scritta ai Soci Prelazionari.

8) Nel caso di cui al precedente comma 7) (ossia qualora la Società non eserciti il proprio diritto di prelazione nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi), il diritto di prelazione potrà essere esercitato - pro quota in base alle rispettive azioni detenute - dai Soci Prelazionari, ai termini e condizioni di cui ai precedenti commi 5) e 6), che

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

troveranno applicazione *mutatis mutandis* restando inteso che, in tal caso:

A) i Soci Prelazionari potranno esercitare il loro diritto di prelazione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7) che precede, mediante lettera indirizzata al Socio Traferente e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, inviata a mezzo raccomandata A.R o posta elettronica certificata, con la quale manifestino la propria incondizionata volontà ad acquistare i Titoli Oggetto di Prelazione non acquistati dalla Società (la "**Comunicazione di Esercizio della Prelazione**");

B) nella Comunicazione di Esercizio della Prelazione, i Soci Prelazionari dovranno impegnarsi altresì ad acquistare anche la quota parte dei Titoli Oggetto di Prelazione in relazione a cui ciascun Socio Prelazionario non abbia esercitato il proprio diritto di prelazione, restando inteso quindi che il diritto di prelazione potrà essere esercitato solo per tutti i (e non solo per parte dei) Titoli Oggetto di Prelazione che non siano stati acquistati dall'altro Socio Prelazionario;

C) qualora i Soci Prelazionari esercitino il proprio diritto di prelazione, in conformità ai termini e condizioni di cui ai commi che precedono, i Titoli Oggetto di Prelazione verranno attribuiti ad essi in proporzione alle azioni della Società detenute da ciascuno alla data della Comunicazione di Eserci-

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

zio della Prelazione, restando inteso che, qualora un Socio Prelazionario non eserciti il proprio diritto di prelazione, gli altri Soci Prelazionari che lo abbiano esercitato dovranno acquistare tutti (e non meno di tutti) i Titoli Oggetto di Prelazione;

D) i Titoli Oggetto di Prelazione dovranno essere trasferiti e il relativo prezzo dovrà essere corrisposto da ciascun Socio Prelazionario, che abbia esercitato il diritto di prelazione, al Socio Trasferente, contestualmente, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni di calendario successivi alla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione di cui alla precedente lettera A);

E) qualora, alla data della Comunicazione del Socio Trasferente, esista solo un Socio Prelazionario, quest'ultimo potrà esercitare per intero il diritto di prelazione sui Titoli Oggetto di Prelazione.

9) Qualora né la Società, né i Soci Prelazionari esercitino nei termini e con le procedure di cui ai precedenti commi il diritto di prelazione, i Titoli Oggetto di Prelazione saranno liberamente trasferibili alle seguenti condizioni: (i) il Trasferimento dovrà essere perfezionato entro 6 (sei) mesi dalla data della Comunicazione del Socio Trasferente (e qualora ciò non fosse, l'intera procedura relativa al diritto di prelazione di cui ai precedenti commi dovrà essere ripetuta da parte del Socio Trasferente); (ii) il Trasferimento dovrà avvenire in

favore del soggetto acquirente indicato nella Comunicazione del Socio Trasferente; e (iii) il Trasferimento dovrà avvenire in piena conformità a quanto indicato nella Comunicazione del Socio Trasferente e per un corrispettivo uguale o superiore a quello indicato nella Comunicazione del Socio Trasferente.

10) Nel caso in cui il Socio Trasferente sia un Socio Prelazionario il diritto di prelazione potrà essere esercitato - pro quota in base alle rispettive azioni detenute - da tutti gli altri Soci Prelazionari ai termini e alle condizioni di cui ai precedenti commi (ivi inclusi, per chiarezza, quelli relativi al mancato esercizio del diritto di prelazione), che troveranno applicazione *mutatis mutandis*.


11) Qualora nella Comunicazione del Socio Trasferente sia indicato come cessionario un Socio Prelazionario, anche ad esso sarà riconosciuto il diritto di esercitare pro quota la prelazione qui disciplinata in concorso con gli altri soci a ciò titolati ai sensi del presente articolo 11.

12) Il Socio Trasferente, su richiesta di qualsiasi socio e/o della Società, dovrà fornire idonea prova che il Trasferimento è avvenuto nel rispetto delle condizioni previste nei precedenti commi.

### TITOLO III - ASSEMBLEA

#### Art. 12 Assemblea

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni,



prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i Soci.

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata in via ordinaria, almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Tale termine può essere portato a 180 giorni dal Consiglio di Amministrazione quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano.

L'Assemblea può comunque essere convocata, in via ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, nonché in tutti i casi previsti dalla legge.

L'Assemblea delibera sugli oggetti riservati alla sua competenza dalla Legge e dal presente Statuto.

#### Art. 13 Assemblee speciali di categoria

Ai sensi dell'articolo 2376 del codice civile, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti di una categoria devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata.

Alle assemblee speciali di ciascuna categoria di azioni si applicano le regole delle assemblee straordinarie previste dalla legge e dal presente statuto.

Per le assemblee speciali di categoria, trovano applicazione i

L  
B

quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla legge.

Gli azionisti di ciascuna categoria hanno diritto di nominare un rappresentante comune il quale rimane in carica per il periodo fissato all'atto della nomina, non superiore, comunque, a 3 (tre) esercizi.

È fatto obbligo al consiglio di amministrazione di convocare le assemblee speciali ogniqualvolta una deliberazione da parte delle stesse sia richiesta ai sensi di legge o del presente statuto.

Le disposizioni di cui al presente articolo 13 non troveranno applicazione nel caso in cui le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti degli azionisti di una categoria siano assunte con la presenza e il voto favorevole di tutti gli azionisti della relativa categoria, intervenuti a tal fine nella relativa assemblea ordinaria o straordinaria della Società.

#### Art. 14 Convocazione

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o qualora il Presidente sia a ciò impedito, dal Vicepresidente o dal Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o in diverso luogo, purché in Italia, il quale verrà indicato nell'avviso di convocazione da pubblicarsi, nelle forme di legge, sulla Gazzetta Ufficiale almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea può comunque essere convocata mediante avviso co-

municato ai soci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo di convocazione, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea è validamente costituita, anche se non sono state osservate le modalità di convocazione, quando sia intervenuta la maggioranza degli amministratori in carica, dei sindaci effettivi e sia rappresentato l'intero capitale sociale. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

#### **Art. 15 Partecipazione**

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea gli azionisti a cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare nell'Assemblea ai sensi delle disposizioni di legge vigenti.

Gli azionisti hanno diritto ad un voto per ogni azione avente diritto di voto. Si precisa che una azione di categoria "A" e una azione di categoria "B" conferiscono eguale diritto di voto.

Al Presidente dell'Assemblea fa carico ogni accertamento in

ordine al diritto di intervento, all'identità e la legittimazione degli intervenuti, al diritto di voto e alla regolarità delle deleghe nonché la proclamazione dei risultati delle votazioni.

**Art. 16 Presidenza e Segreteria**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza o qualora il Presidente sia a ciò impedito o comunicati di non poter presiedere, dal Vicepresidente o, in ulteriore subordine, da altra persona delegata dal Consiglio di Amministrazione, o in ultima ipotesi da persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea nonché la sua idoneità a deliberare e ne dirige la discussione e le operazioni di voto, sottoscrivendo per ciascuna seduta il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un Notaio.

**Art. 17 Costituzione e deliberazioni**

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4. e 5., in prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e delibera con i quorum ordinari previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

2. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4. e 5., in seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita e

B L.

delibera con i quorum ordinari previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

3. Fatto salvo quanto previsto ai commi 4. e 5., le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono prese con i quorum costitutivi e deliberativi ordinari previsti dalle disposizioni di legge vigenti.

4. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le **"Materie Riservate Assemblea"**) potranno essere approvate, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, solo con il voto favorevole di tanti soci che, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, rappresentino almeno il 68% (sessantotto per cento) del capitale sociale della Società (la **"Maggioranza Qualificata Assemblea"**):

- a) modificazioni del presente Statuto;
- b) aumento e riduzione del capitale sociale ad eccezione degli aumenti di capitale nelle ipotesi previste dagli articoli 2446 e 2447, Codice Civile e negli altri casi obbligatori per legge, nella misura in cui siano necessari a ripristinare il capitale al minimo legale;
- c) trasformazione, fusione e scissione, nonché operazioni straordinarie quali conferimenti e/o cessioni di rami d'azienda della Società che comportino una modifica sostanziale dell'oggetto sociale della Società;
- d) scioglimento e liquidazione della Società, nomina dei

- liquidatori e determinazione e modifica dei poteri agli stessi;
- e) emissione di obbligazioni convertibili in azioni della Società;
  - f) acquisto di azioni proprie da parte della Società;
  - g) elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione qualora non sia presentata alcuna lista ai sensi del successivo Articolo 20;
  - h) elezione dei membri del Collegio Sindacale qualora non sia presentata alcuna lista ai sensi del successivo Articolo 31.

5. In deroga a quanto previsto al comma 4. che precede, qualora, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino, complessivamente più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale della Società oppure, nel caso in cui, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino, complessivamente, meno del 12,5% (dodici virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società, le Materie Riservate Assemblea potranno essere approvate, in prima convocazione e nelle convocazioni successive, solo con il voto favorevole di tanti soci che, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, rappresentino almeno il 65% (sessantacinque per cento) del capitale sociale della Società.

**Art. 18 Poteri dell'Assemblea**

L'Assemblea ordinaria delibera sulle materie previste per leg-

L  
B

ge, ivi compresa la nomina dell'Organo Amministrativo, del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

#### TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE

##### Art. 19 Consiglio di Amministrazione

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 10 (dieci) membri, assicurando il rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di equilibrio di genere ove applicabili.

2. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un periodo di tempo determinato specificatamente dall'Assemblea al tempo della nomina e comunque non oltre tre esercizi sociali (salvo sempre la revoca o dimissioni) e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. In ogni caso gli Amministratori sono rieleggibili.

3. L'assunzione della carica di Amministratore è subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla disciplina normativa e regolamentare vigente in materia.

##### Art. 20 Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 19, l'intero Consiglio di Amministrazione viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

2. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che

W  
B

da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale ("Quota di Partecipazione"), restando inteso che i soci titolari di azioni di categoria "A" potranno esercitare i propri diritti collegati a tali azioni di categoria "A" in merito alla presentazione e all'esercizio del voto, solo per liste presentate da soci titolari di azioni di categoria "A" e i soci titolari di azioni di categoria "B" potranno esercitare i propri diritti collegati a tali azioni di categoria "B" in merito alla presentazione e all'esercizio del voto, solo per liste presentate da soci titolari di azioni di categoria "B".

3. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo). In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna delle liste da parte di detto/i socio/i.

4. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno due giorni prima della Assemblea, il termine di

1  
C  
B

presentazione delle liste dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima.

5. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

6. I candidati di ciascuna lista dovranno essere ordinati mediante numero progressivo e, ove richiesto dalla normativa applicabile in materia di parità dei generi, alternati per genere (maschile o femminile). Ove richiesto dalla normativa applicabile in materia di parità dei generi, in ogni lista i candidati del genere meno rappresentato non possono essere inferiori ad un terzo di tutti i candidati presenti in lista.

7. I candidati di ciascuna lista dovranno essere dotati di qualificata e comprovata competenza professionale per titoli di studio acquisiti, per funzioni svolte ed esperienze maturate presso aziende pubbliche o private o per attività di lavoro, anche libero professionali, che abbiano consentito di acquisire significative capacità di gestione tecnico-amministrativa di problematiche complesse.

8. Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine indicato al precedente quarto comma, quanto segue:

(i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione



del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente, della categoria di azioni rilevante e della percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni da essi complessivamente detenute alla data di presentazione della lista;

(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato;

(iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e dal presente Statuto al precedente punto 7, applicabili per ricoprire la carica di amministratore della Società.

9. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

10. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera in conformità al precedente Articolo 17 (ferme le previsioni del presente statuto in merito alla elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione dalla lista invece regolarmente presentata) fermo restando l'eventuale obbligo di garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi.

11. Nel caso in cui le azioni di Categoria "B" rappresentino complessivamente una quota compresa tra il 12,5% (dodici vir-

L  
B

gola cinque per cento) e il 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale, qualora vengano presentate una, due o più liste all'elezione del Consiglio di Amministrazione si procederà come segue:

- a) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A" verranno eletti 4 (quattro) amministratori (nell'ordine di presentazione in tale lista);
- b) dalla seconda lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A" verrà eletto 1 (un) amministratore (nell'ordine di presentazione in tale lista);
- e
- c) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "B" verranno eletti 5 (cinque) amministratori (nell'ordine di presentazione in tale lista).

È fatto salvo l'eventuale obbligo di garantire l'equilibrio tra generi nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento.

12. Sono eletti, rispettivamente, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente i primi due candidati della lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A".

13. Ove richiesto inderogabilmente per ottemperare ad obblighi di Legge, i componenti appartenenti al genere meno rappresentato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione saranno designati, in sequenza, come segue:

B  
L'

(i) n. 1 (un) componente sarà incluso nelle liste presentate dai soci titolari di azioni di Categoria "A";

(ii) n. 1 (un) componente sarà incluso nelle liste presentate dai soci titolari di azioni di Categoria "B";

restando inteso che, qualora per ottemperare agli obblighi di legge i componenti appartenenti al genere meno rappresentato nell'ambito del Consiglio di Amministrazione dovessero essere in numero superiore a 2 (due), gli ulteriori componenti saranno inclusi, in sequenza, prima nelle liste presentate dai soci titolari di azioni di Categoria "A" e, poi, nelle liste presentate dai soci titolari di azioni di Categoria "B".

14. Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più Amministratori e sempreché tale cessazione non faccia venire meno 3 (tre) o più degli Amministratori eletti dall'Assemblea, si procede come segue:

(i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati mediante cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del Codice Civile, e provvede a sostituire gli Amministratori cessati con i primi candidati non eletti appartenenti alla medesima lista, purché siano ancora eleggibili e disposti ad accettare la carica, fermo restando che devono essere rispettate le applicabili disposizioni in materia di equilibrio tra genere. Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea;

(ii) Qualora la lista dell'Amministratore dimissionario abbia

B L

esaurito i candidati disponibili o questi non permettano il rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra genere, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per la nomina dei nuovi Amministratori nel rispetto dei criteri di cui al precedente comma 11.

15. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare 3 (tre) o più Consiglieri eletti dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio di Amministrazione e gli Amministratori rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.

16. Se per dimissioni o per altre cause vengono a mancare tutti gli Amministratori, l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Presidente del Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

17. In deroga a quanto previsto al precedente comma 11, qualora, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino complessivamente più del 50% (cinquanta per cento) del capitale sociale complessivo della Società ma meno del 65% (sessantacinque per cento), allora:

- a) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A" verranno eletti 4 (quattro) amministratori (nell'ordine di presentazione in tale lista); e
- b) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "B" verranno eletti 6 (sei) ammini-



stratori (nell'ordine di presentazione in tale lista).

18. In deroga a quanto previsto al precedente comma 11 e al precedente comma 17, qualora, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino complessivamente il 65% (sessantacinque per cento) o più del capitale sociale complessivo della Società ma meno del 75% (settantacinque per cento), allora:

- a) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A" verranno eletti 3 (tre) amministratori (nell'ordine di presentazione in tale lista);
- e
- b) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "B" verranno eletti 7 (sette) amministratori (nell'ordine di presentazione in tale lista).

19. In deroga a quanto previsto al precedente comma 11, al precedente comma 17 e al precedente comma 18, qualora, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino complessivamente il 75% (settantacinque per cento) o più del capitale sociale oppure, nel caso in cui, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino complessivamente meno del 12,5% (dodici virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società, allora tutti gli amministratori della Società verranno eletti dall'Assemblea dei soci con le maggioranze ordinarie previste dalla legge e non troverà applicazio-

ne il precedente comma 12.

**Art. 21 Divieto di concorrenza**

1. Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

2. Non costituisce causa di incompatibilità con la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Società il rivestire tale qualità anche in società o enti controllanti, controllati o partecipati dai soci della Società.

**Art. 22 Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e gli sono riconosciute tutte le facoltà e i poteri per il raggiungimento degli scopi sociali, salvo quanto previsto dalla legge e dallo Statuto.

2. In aggiunta ai poteri di cui al successivo articolo 28, ai termini e alle condizioni ivi previsti, al Presidente del Consiglio di Amministrazione spettano i poteri di cui all'art. 2381 del Codice Civile, salva l'eventuale attribuzione di ulteriori deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione.

3. Il Consiglio eleggerà un Amministratore Delegato che dovrà essere il primo candidato nella lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "B" ai sensi del precedente Articolo 20 (fatta eccezione per il caso di azionariato di cui al comma 19 dell'Articolo 20), ovvero, nel caso di azionariato di cui al comma 19 dell'Articolo 20, il consiglie-

B L

re indicato dal Consiglio di Amministrazione.

Nei casi di azionariato di cui al comma 11, al comma 17 e al comma 18 del precedente Articolo 20, all'Amministratore Delegato eletto in conformità a quanto precede, il Consiglio di Amministrazione procederà senza indugio a delegare i seguenti poteri e funzioni:

- a) tutti i poteri e le deleghe per dare attuazione al piano industriale applicabile (ivi inclusi il Primo Piano Industriale e i Piani Industriali Successivi), senza pregiudizio per le Materie Qualificate CdA o, se del caso, le Materie Limitate Maggioranza Qualificata CdA e le Materie Riservate CdA;
- b) predisposizione dei budget annuali, nonché del piano di investimenti della Società e del gruppo previsto nel budget e/o nel piano industriale;
- c) predisposizione delle proposte di Piani Industriali Successivi al Primo Piano Industriale e di modifiche dei piani industriali da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) tutti i poteri e le deleghe per dare attuazione al piano degli investimenti della Società incluso nei budget annuali, pluriennali e/o nei piani strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione con facoltà, entro i limiti di spesa approvati, di stipulare, modificare e risolvere i relativi contratti e accordi;

L  
B

- e) predisposizione e sottoposizione all'approvazione del Consiglio di Amministrazione del compimento di operazioni, aventi un significativo rilievo economico, patrimoniale e finanziario, con particolare riferimento alle operazioni con parti correlate ed all'acquisto o cessione di partecipazioni;
- f) formulazione al Consiglio di Amministrazione delle proposte per le scelte strategiche volte allo sviluppo societario e di politica aziendale al fine di verificarne la compatibilità con la struttura finanziaria ed organizzativa della Società e del suo gruppo;
- g) tutti i poteri e le deleghe per dare attuazione alle politiche aziendali di sviluppo sia territoriale sia di business, anche mediante acquisizioni o aggregazioni societarie, e/o trasferimenti di aziende e/o rami di azienda, il tutto nell'ambito delle direttive strategiche fissate dal Consiglio di Amministrazione; conduzione delle relative trattative, sottoscrizione degli atti prodromici eventualmente necessari per il proseguimento delle varie fasi delle negoziazioni, con obbligo di sottoporre l'esito delle predette al Consiglio di Amministrazione per la definitiva approvazione;
- h) formulazione di proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine alla stipula di patti parasociali di particolare rilevanza strategica, relativi alla partecipazione

L  
B

al capitale di società quotate di diritto italiano e/o straniero;

- i) in funzione dell'attuazione dei poteri conferiti, instaurazione, nell'interesse della Società, dei rapporti di consulenza con esperti e professionisti esterni, fissandone tempi e modalità di pagamento;
- j) gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro della Società;
- k) svolgimento della funzione di "datore di lavoro", ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, con tutti i poteri e mandati a ciò conseguenti;
- l) assolvimento, in nome e per conto della Società, agli obblighi ed alle prescrizioni di cui alla vigente normativa in materia di protezione dell'ambiente, compiendo ogni atto necessario a garantire l'osservanza e l'attuazione di tutte le norme vigenti;
- m) nell'ambito delle proprie deleghe, tutti i poteri gestionali, di rappresentanza - anche in nel contenzioso civile, penale, amministrativo e tributario, di qualunque natura, e in qualunque grado e sede (anche stragiudiziale), richiesti per esercitare i propri poteri e deleghe, tra cui:
  - costituire, iscrivere e rinnovare ipoteche, pegni e privilegi a carico di terzi ed a beneficio della Società - acconsentendo a cancellazioni e restri-

L  
B

zioni di ipoteca e pegni a carico di terzi ed a beneficio della Società;

- ottenere il rilascio di fideiussioni e garanzie, anche bancarie ed assicurative, a garanzia di impegni assunti dalla Società verso terzi;
- stipulare e modificare contratti di apertura di credito, di conto corrente, deposito presso istituti di credito ed uffici postali, contratti di factoring, sconto, anticipazione su titoli o altre analoghe operazioni di finanziamento mediante cessione di crediti;
- compiere qualsiasi atto ed operazione finalizzati all'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze ed ogni altro provvedimento amministrativo e/o certificato presso le competenti sedi e uffici pubblici;
- movimentare i conti correnti ed effettuare ed esigere pagamenti;
- rappresentare la Società in tutti i rapporti di carattere tributario;
- disporre il pagamento di imposte, contributi, tributi, tasse, canoni e diritti di qualsiasi genere dovuti dalla Società;
- assumere la gestione delle risorse umane e dell'organizzazione del lavoro della Società in particola-

B L

re:

- gestire il personale dipendente con riferimento ad assunzioni, licenziamenti, attribuzioni e compensi di dirigenti, quadri, impiegati, operai e personale di esercizio in genere;
- dirigere il personale e le operazioni della Società;
- rappresentare la Società nei rapporti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e nei confronti di enti ed istituti previdenziali, di assistenza e assicurazione in materia lavoristica;
- stipulare, modificare e risolvere a nome e per conto della Società, con tutte le clausole ritenute opportune:
  - contratti di acquisto di beni mobili (materie prime, materiali, attrezzature, automezzi ed in generale di beni aventi consistenza fisica), contratti per la fornitura e messa in opera di impianti;
  - contratti per l'appalto di lavori a corpo e/o a misura, compresi lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - contratti di noleggio e leasing di beni mobili, contratti di somministrazione di beni, servizi ed utilità;
  - emettere i conseguenti ordini;

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

- rappresentare la Società nell'espletamento di tutti gli adempimenti previsti dalle, o inerenti alle, procedure ad evidenza pubblica;
- stipulare contratti di locazione, affitto e comodato di immobili per durata non eccedente i nove anni;
- stipulare, modificare e risolvere contratti assicurativi con compagnie di assicurazione e gestire richieste attive e passive di indennizzi.

All'Amministratore Delegato eletto in conformità a quanto precede potrà essere conferito ogni altro potere e delega da parte del Consiglio di Amministrazione salvi i limiti di legge e quelli previsti nel presente Statuto. Si precisa che l'esercizio del diritto di voto da parte dell'Amministratore Delegato sull'attribuzione di deleghe e poteri a sé stesso non costituisce, nella misura massima consentita dalla legge, ipotesi di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 2391 codice civile o di altre analoghe previsioni di legge.

Resta inteso, per chiarezza, che, nei soli casi di cui al comma 11, al comma 17 e al comma 18 del precedente Articolo 20, non potranno formare oggetto di delega all'Amministratore Delegato le Materie Riservate CdA, le Materie Qualificate CdA o, a seconda del caso, le Materie Limitate Maggioranza Qualificata CdA.

Nei casi di azionariato di cui al comma 19 del precedente Ar-

*Li*  
*B*

articolo 20, il Consiglio di Amministrazione potrà delegare a uno o più consiglieri tutti o parte dei propri poteri (ivi inclusi, per chiarezza, in merito a Materie Riservate CdA, Materie Qualificate CdA e Materie Limitate Maggioranza Qualificata CdA), salvi quelli non delegabili per legge.

4. Nei soli casi di azionariato di cui al comma 11, al comma 17 e al comma 18 del precedente Articolo 20, le seguenti materie saranno di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione, non potranno formare oggetto di delega a nessun membro del Consiglio di Amministrazione o a terzi né potranno essere sottoposte all'assemblea dei soci della Società (le "Materie Riservate CdA"):

- a) approvazione o modifica del piano industriale e del *budget* annuale;
- b) rimborso anticipato di contratti di finanziamento esistenti;
- c) trasferimento o acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni, aziende, rami d'azienda, non contemplati dal *budget* o dal piano industriale;
- d) stipulazione o modifica di contratti di *joint-venture*, *partnership* o patti parasociali, investimenti o partecipazioni in soggetti terzi o progetti;
- e) modifica dei principi contabili;
- f) operazioni con parti correlate (come definite nell'Allegato 1 - come richiamato dall'articolo 3, comma

- 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010) di valore superiore a Euro 250.000 per singola operazione o insieme di operazioni collegate, fatta eccezione per i contratti di fornitura di materie prime (ivi incluso gas naturale ed energia elettrica) e per i finanziamenti soci, in quest'ultimo caso (finanziamenti soci) purché concessi alle migliori condizioni di mercato applicabili dal Socio Maggioritario Categoria B a finanziamenti concessi a società equiparabili, per profilo di rischio, alla Società;
- g) stipulazione, modifica o risoluzione di contratti di consulenza e di collaborazione con scadenza oltre i 12 (dodici) mesi e se non recedibili ogni anno senza penali di sorta, che prevedano un corrispettivo superiore ad un importo annuale di Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00);
  - h) proposte o decisioni in merito alla emissione di obbligazioni;
  - i) proposte di modifica della politica di distribuzione di dividendi o di distribuzione o pagamento di qualsiasi dividendo;
  - j) quotazione dei titoli della Società.

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà eleggere un Direttore Generale definendone poteri e attribuzioni.

5. L'Amministratore Delegato e il Direttore Generale, informato il Consiglio di Amministrazione, possono attribuire procure a Dirigenti e impiegati direttivi della Società, nell'ambito

L.  
B.

delle specifiche loro competenze.

6. Salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione può conferire ai Consiglieri poteri/procure aventi ad oggetto singoli atti o specifiche categorie di atti.

7. Non possono essere comunque delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381, 4° comma, del Codice Civile.

8. Al Consiglio di Amministrazione spetta comunque il potere di controllo e di avocare a sé le operazioni rientranti nella delega, oltre che il potere di revocare le deleghe.

9. Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale con periodicità almeno trimestrale.

10. Non è consentita la nomina di organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società.

#### Art. 23 Validità delle deliberazioni

1. Fatto salvo quanto previsto ai successivi commi del presente Articolo, per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. Fatto salvo esclusivamente quanto previsto ai successivi commi del presente Articolo, in caso di parità, prevale sempre il voto dell'Amministratore Delegato (c.d. "casting vote").

2. In deroga a quanto previsto al comma precedente, nei soli casi di azionariato di cui al comma 11 e al comma 17 del

precedente Articolo 20, le decisioni relative alle materie di seguito elencate (le "Materie Maggioranza Qualificata CdA") non potranno formare oggetto di delega ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o a terzi e potranno essere approvate solo alla presenza e con il voto favorevole di almeno 8 (otto) consiglieri (escludendosi il c.d. *casting vote* dell'Amministratore Delegato):

- a) modifiche al primo piano industriale che sarà approvato dopo la data di efficacia del presente statuto (il "Primo Piano Industriale") o a piani industriali approvati successivamente (i "Piani Industriali Successivi"), che risultino in variazioni superiori al 35% dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto da ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, in variazioni superiori al 35% dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto all'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, ferma in ogni caso la lettera (k) che segue;
- b) approvazione di Piani Industriali Successivi al Primo Piano Industriale (che, per chiarezza, eccedano le soglie di cui alla precedente lettera (a), ferma in ogni caso la lettera (k) che segue);
- c) acquisizioni di qualsiasi società, azienda o ramo

L  
B

d'azienda, qualora il valore - considerato in termini di contributo all'Ebitda annuale - di ciascuna di dette operazioni o insieme di operazioni collegate ecceda il 35% dell'Ebitda annuale di ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% dell'Ebitda annuale dell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;

- d) cessione o trasferimento di tutto o parte di società, aziende, rami d'azienda, beni e immobilizzazioni qualora il valore - considerato in termini di contributo all'Ebitda annuale - di ciascuna di dette operazioni o insieme di operazioni collegate ecceda il 35% dell'Ebitda annuale di ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% dell'Ebitda annuale dell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;
- e) cessione di beni o immobilizzazioni che non sono caratterizzati specificamente da un valore di Ebitda, qualora il valore di detti beni e immobilizzazioni ecceda Euro 10.000.000 (dieci milioni) per ciascuna operazione o insieme di operazioni collegate;

L  
B

- f) cessione o trasferimento delle partecipazioni di controllo in Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e Reti Più s.r.l. (o dell'azienda facente capo a Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e Reti Più s.r.l.);
- g) ulteriore implementazione di progetti esistenti, capex, partecipazione a joint venture, partnership, consorzi, investimenti o partecipazioni in soggetti terzi o progetti, qualora il valore di ciascuna di dette operazioni ecceda il 35% degli investimenti medi annui previsti nel Primo Piano Industriale o nel Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% degli investimenti annui previsti nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;
- h) prestazione di garanzie (diverse da garanzie "parent company") se superiori a Euro 7.000.000 (sette milioni), per ciascuna operazione o insieme di operazioni collegate, con esclusione di garanzie a favore di controllate a garanzia di debito finanziario delle controllate stesse;
- i) materie da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci della Società che costituiscano Materie Riservate Assemblea su cui detta assemblea dei soci delibera con la Maggioranza Qualificata Assemblea;
- j) espressione ed esercizio del diritto di voto nelle as-

assemblee delle società controllate in relazione alle materie che costituiscono Materie Riservate Assemblea;

k) variazione dell'ammontare complessivo stanziato per gli Investimenti sul Territorio previsti nel Piano Industriale, qualora detta variazione ecceda il 25% rispetto a quanto previsto in ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 25% rispetto a quanto previsto nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, fatta eccezione per le variazioni derivanti da provvedimenti o norme di legge (ivi inclusi gli applicabili regolamenti comunali) sopravvenute o da fattori esogeni indipendenti da scelte imprenditoriali della Società cui consegua l'impossibilità di effettuare (o di effettuare nei tempi originariamente previsti) tali investimenti;

l) operazioni con parti correlate (come definite nell'Allegato 1 - come richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010) di valore superiore a Euro 500.000, per singola operazione o insieme di operazioni collegate, fatta eccezione per i contratti di fornitura di materie prime (ivi incluso gas naturale ed energia elettrica) e per i finanziamenti soci, in quest'ultimo caso (finanziamenti soci) purché

concessi alle migliori condizioni di mercato applicabili dal Socio Maggioritario Categoria B a finanziamenti concessi a società equiparabili, per profilo di rischio, alla Società;

- m) esercizio del diritto di prelazione spettante alla Società ai sensi del presente Statuto se il conseguente acquisto di azioni proprie sia di valore superiore a Euro 3.000.000;
- n) nomina dell'organismo di vigilanza;
- o) partecipazione a gare, qualora l'aggiudicazione delle stesse determini ciascuna un impegno di spesa da parte della Società che eccede il 30% degli investimenti medi annui previsti nel Primo Piano Industriale o nel Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 30% degli investimenti annui previsti nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;
- p) contenzioso attivo e passivo di qualunque natura di valore superiore ad Euro 1.500.000 o stipulazione di transazioni relative a contenziosi attivi o passivi di qualunque natura di valore superiore ad Euro 1.500.000.

3. In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, nei soli casi di azionariato di cui al comma 18 del precedente Articolo 20, le decisioni relative alle materie di seguito elenca-

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

te (le "Materie Limitate Maggioranza Qualificata CdA") non potranno formare oggetto di delega ad altri componenti del Consiglio di Amministrazione o a terzi e potranno essere approvate solo alla presenza e con il voto favorevole di almeno 9 (nove) consiglieri (escludendosi il c.d. casting vote dell'Amministratore Delegato):

- (i) modifiche al Primo Piano Industriale o a Piani Industriali Successivi, che risultino in variazioni superiori al 35% dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto da ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, in variazioni superiori al 35% dell'Ebitda annuale rispetto all'Ebitda previsto all'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, fermo in ogni caso il punto (ix) che segue;
- (ii) approvazione di Piani Industriali Successivi (che, per chiarezza, eccedano le soglie di cui al precedente punto (i), fermo in ogni caso il punto (ix) che segue);
- (iii) acquisizioni di qualsiasi società, azienda o ramo d'azienda, qualora il valore - considerato in termini di contributo all'Ebitda annuale - di ciascuna di dette operazioni o insieme di operazioni collegate ecceda il 35% dell'Ebitda annuale di ciascun anno del Primo Piano

B L'

- Industriale o del Piano Industriale Successivo o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% dell'Ebitda annuale dell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;
- (iv) cessione o trasferimento di tutto o parte di società, aziende, rami d'azienda, beni e immobilizzazioni qualora il valore - considerato in termini di contributo all'Ebitda annuale - di ciascuna di dette operazioni o insieme di operazioni collegate, ecceda il 35% dell'Ebitda annuale di ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% dell'Ebitda annuale dell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;
- (v) cessione o trasferimento delle partecipazioni di controllo in Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e Reti Più s.r.l. (o dell'azienda facente capo a Gelsia s.r.l., Gelsia Ambiente s.r.l. e Reti Più s.r.l.);
- (vi) ulteriore implementazione di progetti esistenti, capex, partecipazione a joint venture, partnership, consorzi, investimenti o partecipazioni in soggetti terzi o progetti, qualora il valore di ciascuna di dette operazioni ecceda il 35% degli investimenti medi annui previsti

Handwritten signature and initials in the bottom right corner of the page.

in ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 35% degli investimenti annui previsti nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo;

(vii) materie da sottoporre ad approvazione dell'assemblea dei soci della Società che costituiscano Materie Riservate Assemblea;

(viii) espressione ed esercizio del diritto di voto nelle assemblee delle Società Controllate in relazione alle materie che costituiscono Materie Riservate Assemblea;

(ix) variazione dell'ammontare complessivo stanziato per gli Investimenti sul Territorio previsti nel Piano Industriale, qualora detta variazione ecceda il 25% rispetto a quanto previsto in ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 25% rispetto a quanto previsto nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, fatta eccezione per le variazioni derivanti da provvedimenti o norme di legge (ivi inclusi gli applicabili regolamenti comunali) sopravvenute o da fattori esogeni indipendenti da scelte imprenditoriali della

B L

- Società cui consegua l'impossibilità di effettuare (o di effettuare nei tempi originariamente previsti) tali investimenti;
- (x) operazioni con parti correlate (come definite nell'Allegato 1 - come richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera (a), del Regolamento CONSOB n. 17221/2010) di valore superiore a Euro 1.000.000 per operazione o insieme di operazioni collegate, per anno, fatta eccezione per i contratti di fornitura di materie prime (ivi incluso gas naturale ed energia elettrica) e per i finanziamenti soci, in quest'ultimo caso (finanziamenti soci) purché concessi alle migliori condizioni di mercato applicabili dal Socio Maggioritario Categoria B a finanziamenti concessi a società equiparabili, per profilo di rischio, alla Società;
- (xi) partecipazione a gare, qualora l'aggiudicazione delle stesse determini ciascuna un impegno di spesa da parte della Società che eccede il 30% degli investimenti medi annui previsti in ciascun anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo, o, qualora vi siano esercizi non coperti dal Primo Piano Industriale o dal Piano Industriale Successivo, ecceda il 30% degli investimenti annui previsti nell'ultimo anno del Primo Piano Industriale o del Piano Industriale Successivo.

B L'

Ai fini del presente Statuto, si intendono per:


- **"Investimenti sul Territorio"**, gli investimenti della Società e delle società controllate dalla medesima nei settori di illuminazione pubblica, produzione di energia elettrica e termica, igiene urbana, teleriscaldamento, gestione calore, smart city, efficienza energetica, mobilità elettrica e cogenerazione da effettuare sul territorio comunale degli enti pubblici soci della Società alla data di efficacia del presente statuto sociale, specificatamente previsti nell'apposita sezione del Primo Piano Industriale e di ciascun Piano Industriale Successivo;

- **"Socio Maggioritario Categoria B"** il soggetto che, alla data di efficacia del presente statuto, detenga la maggioranza delle azioni di categoria "B" e suoi aventi causa.

**Art. 24 Compensi degli Amministratori e rimborso spese**

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione spettano, nei limiti previsti dalle vigenti leggi, il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso che verrà deliberato dall'Assemblea all'atto della nomina o successivamente e resterà invariato fino a nuova deliberazione dell'Assemblea stessa.

2. La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, sulla base dei criteri eventualmente fissati dall'Assem-



blea nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi.

3. L'Amministratore chiamato a sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento non ha diritto a percepire compensi aggiuntivi.

#### Art. 25 Riunioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta scritta dall'Amministratore Delegato o da almeno due consiglieri o dal Collegio Sindacale. In caso di assenza, ritardo o impedimento del Presidente, la convocazione è disposta dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Delegato o, in subordine, dal Consigliere più anziano.

2. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e i sindaci effettivi.

3. Il Consiglio di Amministrazione, di norma, è convocato presso la sede sociale e, comunque, nel territorio nazionale.

4. L'avviso di convocazione, con l'indicazione delle materie da trattare e l'indicazione del luogo ove si terrà la riunione del Consiglio, deve essere recapitato a ciascun Consigliere ed a ciascun componente del Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per l'adunanza anche a mezzo fax o posta elettronica o telegramma. In caso di urgenza, l'avviso può essere recapitato 24 (ventiquattro) ore prima della riu-

L.  
B

nione.

5. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere indicato dai presenti, che ne dirige e coordina la discussione, e proclama i risultati delle deliberazioni.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

6. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di diritto il Direttore Generale.

#### Art. 26 Verbale delle riunioni

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano dai verbali firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta e sono trascritte sul "Libro dei verbali delle adunanze

B L

del Consiglio di Amministrazione", tenuto a norma di legge.

Art. 27 Voto nelle assemblee delle società controllate dalla Società in merito all'elezione dell'organo gestorio e del collegio sindacale delle stesse

1. Per la partecipazione alle assemblee dei soci delle società controllate dalla Società chiamate a nominare i componenti del consiglio di amministrazione delle stesse si procederà come segue:

a) n. 1 (uno) amministratore (che assumerà la carica di presidente) di tali consigli di amministrazione verrà indicato dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Società eletti dalla lista più votata dai soci titolari di azioni di categoria "A" in conformità al precedente Articolo 20 (sempreché tali Consiglieri siano più di 1 (uno));

b) gli altri amministratori di tali consigli di amministrazione la cui nomina spetta alla Società verranno indicati dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Società eletti dalle liste votate da soci titolari di azioni di categoria "B" in conformità al precedente Articolo 20.

Nel caso di cui al comma 19 del precedente articolo 20, i componenti del consiglio di amministrazione delle società controllate dalla Società saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà in merito con le maggioranze ordinarie di legge.

2. Per la partecipazione alle assemblee dei soci delle società

B L

controllate dalla Società chiamate a nominare i componenti del collegio sindacale delle stesse si procederà come segue:

- a) n. 2 (due) membri effettivi e n. 1 (uno) membro supplente verranno indicati dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Società eletti dalla lista più votata dai soci titolari di azioni di categoria "A" in conformità al precedente Articolo 20 (sempreché tali Consiglieri siano più di 1 (uno));
- b) gli altri membri di tali collegi sindacali (incluso il presidente) la cui nomina spetta alla Società verranno indicati dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Società eletti dalle liste votate da soci titolari di azioni di categoria "B" in conformità al precedente Articolo 20.

Nel caso di cui al comma 19 del precedente articolo 20, i componenti del collegio sindacale delle società controllate dalla Società saranno eletti dal Consiglio di Amministrazione, che delibererà in merito con le maggioranze ordinarie di legge.

#### **Art. 28 Rappresentanza della Società**

1. La rappresentanza della Società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, nei limiti dei poteri/attribuzioni conferiti a norma dell'art. 22, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati.

Nei casi di azionariato di cui al comma 11, al comma 17 e al comma 18 del precedente Articolo 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione:

L  
B

- a) eserciterà le funzioni di verifica dell'attuazione del piano industriale e, quindi, riceverà le informazioni necessarie a tal fine, e relazionerà il Consiglio di Amministrazione in merito;
- b) convocherà e presiederà la Conferenza del Territorio;
- c) coordinerà la circolazione dei flussi informativi verso gli altri consiglieri e i sindaci, in maniera tale che siano fornite agli stessi adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno adottando le modalità necessarie per preservare la riservatezza dei dati e delle informazioni fornite;
- d) sovrintenderà ai sistemi di *internal audit*;
- e) curerà le funzioni concernenti le relazioni istituzionali con le istituzioni, pubbliche autorità, le associazioni, il territorio, la comunicazione istituzionale e i rapporti con media;
- f) autorizzerà le sponsorizzazioni della Società e delle società controllate dalla medesima nel rispetto delle procedure aziendali e dei relativi *budget* attribuiti.

Restano salvi i poteri e le funzioni attribuiti inderogabilmente dalla legge al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta altresì la rappresentanza legale in giudizio della Società.

Art. 29 Comitato Strategico

B L

Il Consiglio di Amministrazione istituisce al suo interno un comitato strategico composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dall'Amministratore Delegato della Società (il "Comitato Strategico").

Il Comitato Strategico avrà esclusivamente funzioni propositive e consultive (non vincolanti), in merito alle seguenti materie:

- (i) materie di indirizzo strategico della Società e delle società controllate;
- (ii) sinergie e iniziative strategiche;
- (iii) impatto sul territorio dell'attività della Società e delle società controllate e possibili efficientamenti;
- (iv) proposte rinvenienti dalla procedura di consultazione con i Sindaci nella Conferenza del Territorio.

Il Comitato Strategico si riunisce ogni qualvolta venga richiesto dal Presidente, dal Vice Presidente o dall'Amministratore Delegato della Società, previa comunicazione di convocazione scritta inviata dal soggetto convocante con avviso da ricevere almeno 5 (cinque) Giorni Lavorativi prima della data fissata per la relativa riunione, contenente (a) l'oggetto all'ordine del giorno, (b) l'orario di riunione, (c) i numeri per collegarsi in tele/video conferenza.

Le riunioni del Comitato Strategico si tengono (salvo diverso accordo del Presidente, del Vice Presidente e dell'Amministratore Delegato della Società) presso la sede

B L

della Società o delle società controllate, ferma restando la facoltà di poter partecipare tramite tele/video conferenza.

Alle riunioni del Comitato Strategico può partecipare anche un segretario, che, ove tutti membri del Comitato Strategico siano d'accordo, verbalizzerà le considerazioni svolte dagli stessi nel corso della relativa riunione.

Per quanto qui non disposto, si applicano le disposizioni relative alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 30 Conferenza del Territorio

Nei casi di azionariato di cui al comma 11, al comma 17 e al comma 18 del precedente Articolo 20, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e l'Amministratore Delegato curano l'istituzione di un tavolo di consultazione periodica, almeno su base semestrale, attraverso una conferenza del territorio cui parteciperà il sindaco del Comune di Seregno (fintantoché sia socio della Società), il Presidente e l'Amministratore Delegato e sarà aperta alla volontaria, ma non obbligatoria, partecipazione dei sindaci degli altri enti pubblici soci della Società (la "Conferenza del Territorio").

La Conferenza del Territorio sarà presieduta dal Presidente e sarà la sede in cui:

(i) verranno presentate le istanze raccolte dal Comune di Seregno presso i territori di riferimento di AEB e delle società controllate o presentate direttamente dagli altri enti pubblici soci della Società, qualora partecipino alla confe-

L'  
B

renza;

(ii) verrà data rendicontazione degli impatti delle attività delle Società e delle società controllate sul territorio comunale degli enti pubblici soci della Società;

(iii) si verificherà lo stato di attuazione del Piano Industriale, lo stato di attuazione e di andamento degli Investimenti sul Territorio;

(iv) si discuteranno possibili efficientamenti in chiave di valorizzazione di tali impatti sui territori di riferimento di della Società e delle società controllate, nonché possibili ulteriori servizi e iniziative su tali territori.

Le consultazioni in seno alla Conferenza del Territorio si svolgeranno in conformità al regolamento che sarà approvato all'interno della Conferenza del Territorio e avranno valore consultivo e propositivo.

#### TITOLO V - COLLEGIO SINDACALE

##### Art. 31 Collegio Sindacale

1. L'Assemblea nomina un Collegio Sindacale, composto da tre membri effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili una sola volta.

2. Alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale si procederà in base alle previsioni dei commi che seguono.

3. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12,

B L 7

l'intero Collegio Sindacale viene nominato sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante numero progressivo.

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci detengano, alla data di presentazione della lista, un numero di azioni che rappresentino almeno il 5% (cinque per cento) del capitale sociale ("**Quota di Partecipazione**"), restando inteso che i soci titolari di azioni di categoria "A" potranno esercitare i propri diritti collegati a tali azioni di categoria "A" in merito alla presentazione e all'esercizio del voto, solo per liste presentate da soci titolari di azioni di categoria "A" e i soci titolari di azioni di categoria "B" potranno esercitare i propri diritti collegati a tali azioni di categoria "B" in merito alla presentazione e all'esercizio del voto, solo per liste presentate da soci titolari di azioni di categoria "B".

5. Ogni socio può presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista. Devono inoltre presentare (o concorrere a presentare) e votare una sola lista i soci appartenenti ad uno stesso Gruppo (per tale intendendosi le società controllate, controllanti, e soggette al medesimo controllo). In caso di violazione da parte di uno o più soci della precedente disposizione, non si terrà conto dell'appoggio dato ad alcuna delle liste, né dei voti favorevoli espressi a favore di alcuna del-

B L'

le liste da parte di detto/i socio/i.

6. Le liste dei candidati, sottoscritte dai soci che le presentano e corredate dalla documentazione prevista dal presente Statuto, dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno due giorni prima della Assemblea, il termine di presentazione delle liste dovrà essere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. Il deposito della lista dei candidati sarà valido anche per le convocazioni dell'Assemblea successive alla prima.

7. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

8. I candidati di ciascuna lista dovranno essere ordinati mediante numero progressivo (restando inteso che al n. 4 e al n. 5 andranno indicati i candidati alla carica di Sindaco supplente) e, ove richiesto dalla normativa applicabile in materia di parità dei generi, alternati per genere (maschile o femminile). Ove richiesto dalla normativa applicabile in materia di parità dei generi, in ogni lista i candidati del genere meno rappresentato non possono essere inferiori ad un terzo di tutti i candidati presenti in lista.

9. Unitamente a ciascuna lista, dovrà essere, altresì, depositato presso la sede sociale, entro il termine indicato al precedente sesto comma, quanto segue:

(i) l'elenco dei soci che presentano la lista, con indicazione

Handwritten signature or initials in the bottom right corner of the page.

del loro nome, ragione sociale o denominazione, della sede, del numero di iscrizione nel Registro delle Imprese o equipollente, della categoria di azioni rilevante e della percentuale del capitale sociale rappresentato dalle azioni da essi complessivamente detenute alla data di presentazione della lista;

(ii) il curriculum vitae di ciascun candidato;

(iii) la dichiarazione con la quale il singolo candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e di decadenza e il possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti e dal presente Statuto applicabili per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

9. La lista dei candidati per la quale non siano state osservate le prescrizioni dei paragrafi precedenti si considera come non presentata.

10. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera in conformità al precedente Articolo 17 fermo restando l'eventuale obbligo di garantire il rispetto dell'equilibrio tra generi.

11. Qualora, invece, vengano presentate una, due o più liste all'elezione del Collegio Sindacale si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "A" verranno eletti (nell'ordine di presentazione in tale lista) 2 (due) Sindaci effettivi



vi e 1 (un) sindaco supplente; e

b) dalla lista che ha ottenuto più voti dai soci titolari di azioni di Categoria "B" verranno eletti (nell'ordine di presentazione in tale lista) 1 (un) Sindaco effettivo, che assumerà altresì la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e 1 (un) Sindaco supplente.

12. In deroga a quanto previsto al precedente comma 11., qualora, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino complessivamente il 75% (settantacinque per cento) o più del capitale sociale oppure, nel caso in cui, in qualsiasi momento, le azioni di categoria "B" rappresentino meno del 12,5% (dodici virgola cinque per cento) del capitale sociale della Società, i membri del collegio sindacale (sia i membri effettivi sia i membri supplenti) verranno eletti dall'Assemblea dei soci con le ordinarie maggioranze di legge.

13. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori Legali.

14. Non può essere nominato quale componente dell'Organo di Controllo e, se nominato, decade immediatamente chi:

- a) è interdetto;
- b) è inabilitato;
- c) è fallito;
- d) è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

B<sup>h</sup>

e) è amministratore di AEB S.p.A.;

f) è amministratore delle società controllate da AEB S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

g) è amministratore di società partecipate da AEB S.p.A.;

h) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di AEB S.p.A.;

i) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da AEB S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

j) è coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società partecipate da AEB S.p.A.;

k) è legato ad AEB S.p.A., alle società da questa controllate, alle società che la controllano, a quelle sottoposte a comune controllo e a quelle partecipate da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

15. Il compenso da corrispondere ai componenti dell'Organo di Controllo è determinato dall'Assemblea all'atto della nomina. È in ogni caso fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o trattamenti di fine mandato.

16. All'Organo di Controllo competono le funzioni di cui dall'art. 2403 Codice Civile.

B L

17. In tema di responsabilità, all'Organo di Controllo, si applicano i parametri di diligenza e presupposti previsti dall'art. 2407 del Codice Civile.

18. La sostituzione dei membri de Collegio Sindacale è regolata dall'art. 2401 del Codice Civile.

#### Art. 32 Revisione legale

1. Il controllo contabile e la revisione annuale sul bilancio della società è esercitato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti presso il registro istituito a norma di legge.

2. Il revisore o la società di revisione, anche mediante scambi di informazioni con il Collegio Sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, con periodicità almeno trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

3. L'assemblea, nel nominare il revisore o la società di revisione, deve anche determinarne il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, che non può eccedere i tre esercizi so-

B L'

ciali.

4. Il revisore o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto. In caso di decadenza, gli amministratori sono tenuti a convocare senza indugio l'assemblea, per la nomina di un nuovo revisore o di una nuova società di revisione.

5. Il revisore o la società di revisione cessano dal proprio ufficio con l'approvazione del bilancio del loro ultimo esercizio sociale e sono rieleggibili.

6. La carica di revisore della Società è compatibile con la medesima carica ricoperta in altra società facente parte dello stesso Gruppo societario.

#### TITOLO VI - BILANCIO E UTILI

##### Art. 33 Esercizi sociali e bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

2. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede, nei modi e nei termini di legge, alla predisposizione del bilancio della Società da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

##### Art. 34 Utili

Gli utili d'esercizio saranno ripartiti nel modo seguente:

- in misura non inferiore al 5% (cinque per cento) alla riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il limite di un

quinto del capitale sociale;

- il residuo è attribuito ai Soci in proporzione del capitale sociale posseduto e verrà distribuito secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

#### **TITOLO VII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'**

##### **Art. 35 Scioglimento e liquidazione**

Lo scioglimento e la liquidazione della Società avverranno nei casi e secondo le modalità di legge. L'Assemblea delibera sulla nomina del liquidatore e sui poteri da conferirgli. Comperterà comunque all'Assemblea dei Soci indicare le modalità di gestione dei servizi affidati alla Società durante la fase di liquidazione.

##### **Art. 36 Foro competente**

1. Qualunque controversia insorga tra i Soci e la Società, fra i Soci tra loro e fra questi e gli organi sociali od i liquidatori della Società sarà devoluta alla competenza esclusiva del Tribunale di Milano.

#### **TITOLO VIII - RESPONSABILITA' TRIBUTARIA**

##### **Art. 37 Responsabilità tributarie**

Ai sensi di legge l'Assemblea può liberare gli amministratori da eventuali sanzioni tributarie così come l'Organo Amministrativo può liberare i dipendenti con compiti di responsabilità a ricaduta tributaria dalle stesse sanzioni, salvo i casi di dolo e colpa grave.

#### **TITOLO IX - DISPOSIZIONI FINALI**

B L

Art. 38 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to [●].

B L